

Pisa, 5 maggio 2022

Oggetto: Relazione tecnica istruttoria alla delibera di approvazione delle ulteriori modifiche al Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836) e sul Canone mercatale (Legge 160/2019, art. 1, commi 837 – 847).

Con precedente proposta di deliberazione n. 11 del 25/03/2022 sono state presentate alcune significative modifiche al Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836) e sul Canone mercatale (Legge 160/2019, art. 1, commi 837 – 847).

Infatti, ad un anno dalla sua prima applicazione, sulla base dell'esperienza maturata e delle fattispecie applicative verificate nell'operatività, ma anche a seguito delle modifiche legislative intervenute, si era reso necessario procedere ad una revisione di alcuni articoli.

In particolare, ricordiamo che le principali modifiche riguardavano la codificazione delle occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, la disciplina dei passi carrabili, la soppressione del servizio delle pubbliche affissioni e la regolamentazione delle affissioni garantite, nonché la disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari da parte del Comune.

All'art. 63, relativo alle disposizioni transitorie, era stata introdotta, per le occupazioni esterne dei pubblici esercizi, l'esenzione dal 1 aprile al 31 maggio 2022 dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Con la proposta di deliberazione in esame, visto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 2022-2024 degli enti locali, l'Amministrazione Comunale propone alcune ulteriori modifiche:

L' Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione è rivisto nella parte relativa alla disciplina dei traslochi, introducendo alla lettera i) **Occupazioni effettuate per traslochi e movimentazioni di materiali**, la specifica

“se dovuto” vista l’esenzione dal pagamento del canone che viene proposta con la modifica del successivo art. 16 – Esenzioni regolamentari – per questa fattispecie.

All’ Articolo 16 – Esenzioni regolamentari, è stata aggiunta una lettera specifica, la **lettera l)**, dedicata alla regolamentazione delle occupazioni per la realizzazione di traslochi. Le occupazioni giornaliere per traslochi sono previste come esenti purché “di durata non superiore a 12 ore giornaliere”.

Infine, l’art. **63 - Disposizioni transitorie**, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, estende l’esenzione sino al 31 dicembre 2022 dal pagamento del canone per le occupazioni esterne delle imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287. Tale esenzione è stata in vigore dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, e infine dall’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Inoltre, al comma 4, viene prevista dal 1 giugno 2022 la decorrenza dell’esenzione introdotta all’art. 13, comma 1, lettera l), del regolamento.

L’approvazione della deliberazione in esame è subordinata alla preventiva approvazione della proposta n. 11/2022, essendo a questa collegata.

Precisato quanto sopra, in esito all’istruttoria esperita, le modifiche regolamentari oggetto della proposta di deliberazione, come sopra sommariamente esaminate e commentate, risultano coerenti con il quadro normativo vigente e con il buon andamento dell’attività di gestione e riscossione del canone Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il Direttore Operativo

Dott.ssa Annalisa Dolinich (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).